



**TRIBUNALE DI TRANI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Paola Cesaroni
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Dott. Antonio Lacatena
ha pronunciato la seguente

Presidente
Giudice rel.
Giudice

SENTENZA

Con ricorso depositato il 19.5.2026 Lanotte Immacolata ha chiesto disporsi l'apertura della liquidazione controllata sui propri beni, atteso il perdurante stato di sovraindebitamento derivante dalla contrazione dei ricavi della propria attività imprenditoriale (centro estetico) e dalle spese inerenti il contenzioso intrapreso dal suo ex compagno, Stefano Inchingolo.

Il Gestore della crisi nominato, avv. Maria Lopriore, ha depositato la propria relazione integrativa in data 20.5.2026, contenente l'attestazione ex art. 268, comma 3, c.c.i.i.

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCII, in quanto la ricorrente risiede a Barletta.

La domanda può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge e con le precisazioni di seguito indicate.

Nel merito, deve rilevarsi osservarsi che la debitrice è titolare della ditta individuale "Alma Venus di Lanotte Immacolata", non qualificabile come impresa assoggettabile a liquidazione giudiziale, non sussistendo le soglie dimensionali previste per l'apertura della procedura maggiore.

Sussiste lo stato di crisi della debitrice in quanto l'esposizione debitoria ammonta ad € 131.341,1. A tal proposito deve osservarsi che il compenso dovuto all'OCC e al Gestore non può essere ricompreso nel passivo atteso che la determinazione dello stesso spetta al Giudice all'esito dell'esecuzione del programma di liquidazione, così come disposto dall'art. 275 terzo comma D.Lgs n. 14/2019.

A fronte di tale debitoria, il patrimonio della ricorrente è rappresentato dai proventi della propria attività imprenditoriale nonché dalla proprietà di 1/15 dell'immobile sito in Barletta alla via Rionero n. 6/A, piano terzo, censito al Catasto Fabbricati al foglio 86, particella 1307, subalterno 16.



La ricorrente convive con il figlio maggiorenne Gabriele Lannote Corvasce, disoccupato, in un immobile condotto in locazione.

Non appare superfluo osservare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere apriori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.

Deve, inoltre, osservarsi che la debitrice continua a svolgere attività imprenditoriale.

Si pone, dunque, la questione dell'ammissibilità della continuità dell'attività d'impresa dopo l'apertura della liquidazione controllata, stante l'assenza, nella disciplina della procedura minore, di una norma analoga all'art. 211 D.Lgs n. 14/23019 che, per la procedura maggiore di liquidazione giudiziale, prevede l'esercizio provvisorio.

Si ritiene condivisibile l'orientamento favorevole alla prosecuzione dell'attività dell'impresa individuale, durante e anche dopo la chiusura della liquidazione controllata, in quanto la prosecuzione dell'attività è, nel caso di specie, necessaria per il sostentamento della debitrice e per realizzare attivo da distribuire ai creditori, anche tenendo conto, quale elemento ostativo alla dismissione dell'azienda individuale, del limite di impignorabilità dei beni strumentali all'esercizio della professione, ex art. 515 terzo comma cod. proc. Civ., richiamato dall'art. 268 comma 4 lettera d) D.Lgs n. 14/2019. In particolare, la giurisprudenza di merito ha ritenuto ammissibile la prosecuzione dell'attività anche in esito alla chiusura della liquidazione controllata in considerazione del fatto che l'art. 276 D.Lgs n. 14/2019, nel richiamare l'articolo 233 solo in quanto compatibile, consentirebbe di non cancellare l'impresa in esito alla chiusura qualora la procedura non si sia occupata di dismettere l'azienda (in tal senso, Trib. Arezzo 8.5.2024; in senso conforme Trib. Siena, 14.6.2024).

Deve, però, escludersi la necessità di un provvedimento che disponga l'esercizio provvisorio, non essendo tale possibilità per la liquidazione controllata e stante l'impossibilità di un'applicazione analogica della norma prevista per la liquidazione giudiziale stante la diversità di presupposti: nella liquidazione giudiziale l'esercizio dell'impresa è provvisorio e funzionale alla cessione dell'azienda, mentre nella liquidazione controllata l'esercizio richiesto non è nè provvisorio (ma continuativo



anche dopo la chiusura della procedura) nè funzionale alla successiva vendita, essendo, invece, nel caso di specie funzionale al sostentamento della ricorrente.

Dunque, seppur è ammissibile la prosecuzione dell'attività, è però necessario prevedere, a carico della debitrice, un obbligo di rendicontazione, in modo che il liquidatore possa vigilare sul suo andamento, evidenziando che ricavi devono necessariamente coprire i costi e fornire al ricorrente i mezzi per il proprio mantenimento senza generare ulteriori debiti, anche con particolare riferimento alle imposte. Trattandosi di domanda proposta da debitore persona fisica, il gestore della crisi ha attestato, nella relazione di cui all'art. 269, comma 2 D.Lgs n. 14/2019, e dopo l'integrazione richiesta, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, non ravvisandosi ad ogni modo la possibilità di esperimento di azioni giudiziarie utili a tal fine.

Sussistono, dunque, le condizioni per l'apertura della liquidazione controllata sui beni di Lanotte Immacolata.

P.Q.M.

1. dichiara aperta la liquidazione controllata di Lanotte Immacolata, titolare del CENTRO DI DIMAGRIMENTO "ALMA VENUS" DI LANOTTE IMMACOLATA e nomina, quale giudice delegato alla procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra ;
2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, dott. Pietro Petruzzellis ;
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
4. ordina alla debitrice di inviare al liquidatore una rendicontazione nei seguenti termini e salve eventuali indicazioni più specifiche che il liquidatore riterrà di chiedere: fornendo mensilmente, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, un prospetto relativo a tutte le fatture (emesse, incassate, passive ricevute e passive pagate), integrando l'informativa con i versamenti effettuati a titolo di imposte, contributi Inps e Inail ed inviando al liquidatore un prospetto su base trimestrale per analizzare l'effettivo andamento finanziario;
5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la debitrice all'utilizzo dei macchinari necessari allo svolgimento della propria attività imprenditoriale;
7. dispone che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; dispone altresì l'interruzione dei pagamenti per cessioni o deleghe di pagamento;
8. a precisazione di quanto al punto che precede, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale



eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente utile per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

9. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

10. dispone l'apprensione alla procedura di qualsiasi entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura e che il reddito mensile percepito sia acquisito interamente alla procedura, ad eccezione dell'importo che verrà determinato dal Giudice delegato su istanza del liquidatore entro sette giorni dalla pubblicazione della sentenza, sulla scorta dei documenti in atti, comparando le esigenze di sostentamento del debitore con la situazione debitoria accumulata e tenendo in considerazione, per le procedure basate unicamente sulla retribuzione mensile, dei limiti di pignorabilità fissati dalla legislazione vigente e quindi dagli importi percepibili in sede di esecuzione individuale; a tal fine il liquidatore provvederà, previa autorizzazione del Giudice relatore, all'accensione di conto corrente, intestato alla procedura e vincolato al detto Giudice, per i cui prelievi dovrà richiedere autorizzazione al pagamento e, successivamente all'emissione del relativo mandato, modalità che sarà resa nota all'istituto di credito all'atto dell'accensione del conto corrente;

11. dispone che il liquidatore provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

12. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 comma 4 CCII indicati nella presente sentenza al punto 9; conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza di tali beni nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 comma 2 CCII);

14. dispone che il liquidatore provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

13. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;

15. dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che ex art. 275 comma 1 CCII il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI (compresa una valutazione sulla condotta del debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



16. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione. In prossimità e comunque prima del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta il liquidatore ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale entro una settimana dalla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

17. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI; precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;

18. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

19. autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* d.att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

20. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

21. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Si comunichi.

Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 21 luglio 2026

Il Presidente

Paola Cesaroni

Giudice rel.

Maria Azzurra Guerra

